

Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Disegno II

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 giugno 1997² sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

¹ La presente legge non si applica all'esercito, alle autorità di dogana e di polizia. Non si applica nemmeno alle amministrazioni militari, ad eccezione degli articoli 32c e 32j.

Art. 25a cpv. 3 lett. e (nuova)

³ Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione per:

- e. collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, insieme a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 27 cpv. 4 lett. e (nuova)

⁴ Sono dispensati dal permesso:

- e. i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini che partecipano in Svizzera, insieme a collaboratori delle autorità svizzere di protezione dei confini, a impieghi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Art. 32a cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

¹ FF 2011 4077
² RS 514.54

Art. 32a^{bis} (nuovo) Utilizzazione del numero d'assicurato AVS

Conformemente all'articolo 50^e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946³ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'Ufficio centrale è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS per comunicare ai servizi competenti dell'amministrazione militare i dati contenuti nella DAWA.

Art. 32b cpv. 3 lett. a e b

³ La DAWA contiene i dati seguenti:

- a. generalità e numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare hanno ricevuto in proprietà un'arma;
- b. generalità e numero d'assicurato AVS delle persone cui in base alla legislazione militare è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito;

Art. 32c cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis} Tutti i dati della DEBBWA possono essere resi accessibili ai servizi competenti dell'amministrazione militare per mezzo di una procedura di richiamo.

Art. 32j cpv.1 e.2 lett. a e b

¹ *Abrogato*

² I competenti servizi dell'amministrazione militare comunicano all'Ufficio centrale:

- a. l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone che al proscioglimento dall'obbligo militare ricevono in proprietà un'arma, indicando il genere e il numero dell'arma;
- b. l'identità e il numero d'assicurato AVS delle persone alle quali, in base alla legislazione militare, è stata ritirata l'arma personale o l'arma personale in prestito.

II

La legge federale del 3 ottobre 2008⁴ sui sistemi d'informazione militari è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 4^{bis} (nuovo)

^{4bis} I dati concernenti la consegna e il ritiro dell'arma personale sono conservati per vent'anni a decorrere dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

³ RS 831.10

⁴ RS 510.91

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

